

Il Direttore Generale da lettura dello art. 20 dello Statuto organico, approvato con R.D. 20 maggio 1926, il quale prescrive che gli immobili di proprietà dello Istituto siano segnati in bilancio per il minore dei due prezzi di acquisto e di mercato, quest'ultimo determinato in base a stima da farsi alla fine di ogni biennio. Con la chiusura dello esercizio 1929 è scaduto il primo biennio dalla data in vigore di tale disposizione, la quale deve così avere la sua prima applicazione.

Sui criteri di essa e sulla conseguente interpretazione dell'articolo Statutario sorgono peraltro alcuni quesiti che il Comitato ed il Consiglio sono chiamati a risolvere.

Come è noto, i nostri stabili provengono per una parte dalle Compagnie che per effetto della legge 4 aprile 1912 cessarono di lavorare nel ramo vita e cedettero il loro portafoglio all'Istituto e per l'altra da acquisti o costruzioni direttamente da noi effettuati, specie negli anni più recenti.

1ª Questione. Gli stabili di provenienza

